

Legge 104, ecco qual è la distanza massima dal familiare disabile per richiedere la 104: attestare la dimora temporanea

• - 17/01/2024 - AVV. FABIO RUSSO

Per beneficiare dei permessi 104, bisogna guardare alla residenza e non al domicilio. La legge precisa quando rileva anche la dimora temporanea

La Legge n. 104/1992 (comma 3 dell'art. 33 della [legge 104](#)) stabilisce che il dipendente pubblico o privato, che assiste il coniuge o un familiare con disabilità grave, ha diritto a fruire di **tre giorni di permesso retribuito al mese**, che possono essere usufruiti anche in ore. Durante il permesso, il lavoratore non si reca al lavoro e continua comunque a ricevere la retribuzione.

Cosa succede se il disabile si trova in un'altra regione? È possibile richiedere la Legge 104 per prestare assistenza? La risposta è sì, ma a determinate condizioni.

Dunque, il lavoratore, che deve assistere un familiare con disabilità grave che vive in **un'altra regione o a più di 150 chilometri di distanza**, può beneficiare dei permessi 104.

Però, bisogna fare attenzione. La normativa (**l'art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011, che ha modificato l'art. 33 della [legge 104](#)**) stabilisce che, in caso di **assistenza fuori dalla Regione**, se il **disabile grave è residente in un Comune a più di 150 chilometri di distanza** da quello di residenza del dipendente, il **lavoratore** beneficiario dei permessi 104 ha un adempimento da rispettare: egli dovrà presentare una **regolare documentazione** per dimostrare di aver realmente speso la giornata per assistere il familiare disabile.

Quali sono i documenti richiesti per l'assistenza fuori regione ai sensi della Legge 104?

La normativa (sempre l'art. 6 del d.lgs. n. 119 del 2011) parla di **documenti idonei ad attestare il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito**. Ad esempio, si può presentare un titolo di viaggio (biglietto dell'autobus o del treno), una ricevuta del pedaggio autostradale o dichiarazioni di strutture sanitarie

dove il disabile è stato accompagnato.

Dunque, con riguardo alla Legge 104, nel caso di assistenza fuori Regione, la normativa fa riferimento alla **residenza del disabile grave da assistere** e alla **residenza del dipendente che beneficia dei permessi**: quando si parla dei **150 chilometri**, si fa riferimento alla distanza tra il luogo di residenza del lavoratore e il luogo di residenza della persona disabile.

Non si deve fare confusione. Secondo la disciplina, bisogna guardare alla residenza e non al domicilio. Qual è la differenza? È il codice civile (art. 43 del c.c.) a precisarlo: la **residenza** è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, mentre il **domicilio** è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Però, sorge un dubbio. Se la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, **si può dare rilievo alla dimora temporanea?** In alcuni casi è possibile. Vediamo quando.

Innanzitutto, con "**dimora temporanea**" si fa riferimento alla **permanenza in un luogo**, che non è quello abituale (ossia, quello in cui si ha la residenza), **per un certo periodo di tempo**.

Allora, si potrà dare rilievo alla dimora temporanea (l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) soltanto se **attestata mediante dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. n. 445 del 2000**.

Dunque, la Legge 104 stabilisce che il dipendente dia prova dell'effettivo spostamento presso la residenza del disabile per prestargli assistenza. Di conseguenza, dopo aver usufruito dei permessi lavorativi, è necessario mostrare i documenti idonei al datore per giustificare l'assenza nei giorni dei permessi 104 e confermare l'effettivo spostamento. L'INPS valuta se la documentazione presentata sia o meno adeguata.

E se il dipendente non è in grado di dare questa prova? In tal caso, l'assenza del lavoratore non potrà essere giustificata a titolo di permesso retribuito ai sensi della Legge 104.

In conclusione, è possibile usufruire dei permessi 104 anche per assistere un familiare disabile che vive a più di 150 chilometri di distanza. Però, attenzione a provare lo spostamento. Il rischio è che non venga riconosciuto il permesso retribuito.